

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo

RIDE-APS

ART. 1

(Denominazione, sede, durata)

1. E' costituita, in conformità alla legislazione in materia, con il patrocinio del *Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale* (MAECI) l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "*Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo*", in acronimo "RIDE-APS".

2. L' Associazione ha sede presso la sede di Prospettive Mediterranee, in Via Giovanni Tamassia 24, 00167, Roma.
Possono essere istituite, anche temporaneamente, in Italia e all'estero, sedi operative.
La sede legale potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.

3. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale, e si attiene ai seguenti principi: autonomia, collegialità, ascolto e rispetto reciproco, pluralismo, progettualità, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. L'associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «*Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo-Associazione di Promozione Sociale*» o l'acronimo "RIDE-APS".

5. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

ART. 2

(Scopi)

1. L'associazione RIDE-APS, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, gli organismi non governativi e della società civile operanti in Italia promuove il dialogo tra i popoli e gli Stati, in special modo nello spazio euro-mediterraneo, aderenti ai principi e finalità della *Costituzione* italiana, della *Dichiarazione universale dei Diritti umani* del 1948, dell'*Unione per il Mediterraneo (UpM)*. Essa intende contribuire alla

creazione di un'area di pace e prosperità condivisa, già preconizzata nel 1995 dalla *Dichiarazione di Barcellona* ed assunta come azione prioritaria dalla *Fondazione Anna Lindh* (FAL).

2. Gli scopi fondanti che la RIDE-APS si propone sono:

a) promuovere iniziative nel quadro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, nelle sue forme bilaterali, multilaterali e decentrate, attraverso un approccio inclusivo, partecipativo, trasparente ed olistico di co-sviluppo;

b) promuovere il dialogo tra i popoli e le realtà culturali, all'insegna delle rispettive identità e della reciprocità, con particolare attenzione all'area euro-mediterranea, attraverso il potenziamento della creatività letteraria, artistica e scientifica; lo sviluppo degli studi; il progresso delle scienze e delle tecnologie; lo sviluppo e la difesa dei diritti umani; la realizzazione delle diverse possibili forme di cooperazione economica e sociale; la consapevolezza e la mobilitazione della società civile per l'accoglienza e l'inclusione dei rifugiati e degli immigrati, in parallelo al contrasto ai fenomeni di radicalizzazione e alla tutela della sicurezza;

c) tutelare e valorizzare beni comuni di interesse artistico e storico in Italia e nei Paesi del Mediterraneo, in quanto utili a sostenere lo sviluppo culturale, sociale ed economico, la cooperazione e la pace fra i popoli;

d) favorire l'incontro, il collegamento, il coordinamento e la cooperazione fra tutti i soggetti e le organizzazioni della società civile che operano in Italia per il dialogo euro-mediterraneo e lo scambio di buone pratiche;

e) individuare valori culturali condivisi e condivisibili nel rispetto delle diverse specificità identitarie, al fine di promuovere il dialogo tra le diverse realtà culturali, in special modo nell'area euro-mediterranea;

f) promuovere lo sviluppo di visioni sociali e culturali fondate sull'eguaglianza tra esseri umani e la parità di genere attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del ruolo della donna;

g) promuovere nell'area mediorientale e africana il metodo ispirato ad una Helsinki mediterranea;

h) istituire un *forum permanente o pensatoio (think tank dei think tank)* di incontri, ricerche, analisi e dibattiti al fine di produrre azioni e pubblicazioni tese a promuovere la coesistenza e l'interazione politica, economica, culturale e di sicurezza, di gruppi umani di diversa memoria e identità storica, culturale e sociale, nonché a perseguire l'obiettivo della convergenza dei diritti umani nella regione euro-mediterranea;

i) offrire un servizio di consulenza, coordinata e sviluppata armoniosamente tra i vari membri RIDE-APS, in particolare università, centri di ricerca e comunità italiane di origine straniera - in ottemperanza all'Art. 26 ("Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro") della Legge 11 agosto 2014, n. 125 ("Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"), del cui art. 1 la RIDE-APS condivide le finalità in collaborazione con il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia italiana

per la cooperazione allo sviluppo (AICS), e con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del MAECI;

j) rappresentare, attraverso il Consiglio Direttivo e con il consenso espresso del MAECI, il *Focal Point* della società civile nei rapporti con *Alleanza delle Civiltà (UNAOc)*, contribuendo alle sue attività, e facilitando a tal fine il miglioramento delle relazioni, il rispetto reciproco e la valorizzazione delle diverse identità collettive;

k) rappresentare lo strumento culturale e scientifico dell'Italia nell'ambito del partenariato euro-mediterraneo al fine di promuovere un dialogo aperto e costruttivo che favorisca l'incontro, lo scambio, la mobilità dei giovani, l'accettazione reciproca, la collaborazione e la solidarietà tra Paesi vicini, al fine di contribuire ad eliminare e superare ogni forma di conflitto;

l) sostenere lo sviluppo di armoniosi e reciprocamente rispettosi rapporti tra maggioranze e minoranze nazionali, etniche, linguistiche e religiose, al fine di favorire un'interazione storico-sociale capace di custodire e valorizzare le singole identità collettive e la loro reciproca interazione, anche attraverso l'implementazione di garanzie positive a tutela di tali minoranze;

m) condividere le finalità e gli obiettivi statuari della Fondazione Anna Lindh, ponendosi come rappresentanza italiana della stessa *Rete Italiana FAL*.

4. Allo scopo di perseguire, svolgere e raggiungere gli obiettivi previsti dallo Statuto, la RIDE-APS può:

a) realizzare e promuovere tra i membri attività di studio, ricerca ed elaborazione delle tematiche che ineriscono in senso generale o settoriale alle esperienze culturali, politiche, civiche, sociali, economiche, religiose, artistiche, alimentari, al cibo, alle risorse naturali, agli usi, stili di vita ed alla convivenza dei popoli del Mediterraneo;

b) formulare proposte, indire convegni e seminari, e svolgere ogni altra attività anche editoriale ed audiovisiva per divulgare e far conoscere i tratti comuni di tali esperienze, con il coinvolgimento dei membri interessati;

c) attivare ogni opportuna collaborazione tra gli aderenti per ricerche multidisciplinari in materia di relazione integrale tra identità collettiva ed ambiente naturale, sociale e culturale dei popoli mediterranei nonché, in relazione a ciascuna tradizione alimentare e cucina identitaria, promuovere specifiche occasioni conviviali a vocazione innovativa e sperimentale per valorizzarne la conoscenza reciproca, la sicurezza alimentare e gli effetti sul benessere psicofisico;

d) collaborare con governi, istituzioni pubbliche, enti pubblici o privati ed ogni altro soggetto, che attendano agli stessi scopi;

e) avviare nell'area euro-mediterranea progetti di studio ed interventi di ricognizione in tema di protezione dei diritti umani, con particolare attenzione al rispetto di: libertà religiosa e di associazione, accesso, sicurezza e protezione dei luoghi di culto per tutte le comunità religiose, ivi inclusi i Luoghi Santi di Gerusalemme, anche stabilendo un collegamento permanente con tutti i popoli del Mediterraneo al fine di prospettare proposte di soluzione e di promuovere l'elaborazione di una Carta Comune o di una Dichiarazione d'Intenti che costituisca un impegno di solidarietà e di mutua assistenza fra tutti i popoli del Mediterraneo,

allo scopo di garantire, tra l'altro, il rispetto delle loro caratteristiche identitarie peculiari e della loro integrità culturale;

f) promuovere progetti educativi e pedagogici formali ed informali a tutti i livelli per la comprensione reciproca dei diversi gruppi etnici dell'area mediterranea;

g) promuovere e facilitare le relazioni tra i gruppi nazionali, etnici, culturali e religiosi nell'area euro-mediterranea, attraverso attività di conciliazione giuridica e diplomatica, dialogo inter-religioso e inter-culturale;

h) rappresentare il luogo di incontro per le molteplici realtà attive nel settore del volontariato, dell'associazionismo e dell'impresa sociale, fornendo strumenti di aggiornamento, data-base e coordinamento per agevolare sinergie, partnership e condivisione di competenze, conoscenze, metodologie e *best practice* nel contesto euro-mediterraneo, proponendosi, tra l'altro, di organizzare unità di pronta risposta in caso di emergenze e calamità naturali;

i) svolgere ogni altra iniziativa o attività utile al raggiungimento dei suddetti scopi, partecipando a o promuovendo la costituzione di enti o associazioni conformi ed idonee all'ampliamento ed allo sviluppo dei medesimi ideali ed intenti;

l) esprimere il proprio parere su richiesta del MAECI in ordine alla scelta e nomina del capofila della Rete Italiana Anna Lindh.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione – senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee e religione – tutti gli enti del terzo settore e tutte le organizzazioni di natura privata e pubblica che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Nei casi previsti dal comma 4 lettera b), possono essere ammesse all'Associazione anche persone fisiche. L'adesione all'Associazione non ha carattere di temporaneità, fatto salvo il volontario recesso od esclusione.

2. La domanda di adesione deve contenere, oltre alle generalità complete, l'esplicita dichiarazione di accettazione del presente Statuto, secondo la procedura disciplinata dal regolamento interno. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dalla delibera dell'organo amministrativo che autorizza la sua presentazione.

3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione e su eventuali contributi finanziari è il Consiglio Direttivo. Di tutte le ammissioni il Consiglio Direttivo dà conto alla Assemblea dei soci nella prima riunione utile, per la loro ratifica.

4. Gli associati si distinguono in:

a) soci ordinari: sono tutti coloro che aderiscono all'associazione.

b) soci benemeriti: sono enti o persone nominate dall'Assemblea per meriti straordinari acquisiti a favore dell'Associazione o a favore degli scopi da essa perseguiti. I soci benemeriti possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto, e possono assumere cariche sociali su nomina del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

5. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate, purché nei limiti eventualmente fissati dall'Assemblea dei soci.

6. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione; in particolare, i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di essere coinvolti nelle attività dell'Associazione e di potervi contribuire in ragione delle proprie competenze e disponibilità.

3. I soci devono rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro l'esclusione è ammesso l'appello entro 30 gg. all'Assemblea, che si esprime con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART. 6

(Supervisione)

Il MAECI, quale membro del Consiglio dei Governatori della Fondazione 'Anna Lindh', assicura la supervisione della rete italiana della stessa Fondazione e, in particolare, dell'Associazione RIDE-APS

ART. 7

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Segretario Generale

- Collegio dei Probiviri

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

1. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (raccomandata) o mediante posta elettronica certificata (pec) da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha il compito di:

- a) determinare gli indirizzi e le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale regolamento interno;
- d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- e) deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- f) deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ad almeno due ore di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, comunque non inferiore ad un terzo dei soci, in proprio o in delega.
2. I soci, se non persone fisiche, sono presenti all'Assemblea mediante il legale rappresentante. In caso di impedimento, questi può delegare per iscritto un altro componente del proprio ente.

3. Ciascun socio, nella persona del legale rappresentante o di suo delegato, può essere portatore di non più di due deleghe di altri soci della RIDE.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di propria competenza con la presenza di 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

ART. 11

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario – o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato – e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale ed ottenerne una copia elettronica, anche mediante invio per email.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso fra 3 e 11 membri. L'Assemblea fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge fra i propri membri.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino alla approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla sua elezione.

3. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti in quanto persone fisiche. In caso di dimissioni o revoca, il Comitato può sostituire il membro cessato per qualsiasi motivo mediante cooptazione con un altro socio, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del C. D. Spetta all'Assemblea, nella sede della prima convocazione successiva alla cooptazione, ratificare od annullare la nomina.

In caso di dimissioni o revoca di più di metà del Consiglio Direttivo, questo si considera decaduto ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni, in attesa delle quali i membri residui restano in carica con pienezza di responsabilità per la gestione ordinaria.

4. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge il Presidente il quale può essere un componente del Consiglio Direttivo oppure una personalità esterna, anche non socia, in virtù delle sue specifiche qualità scientifiche, culturali e sociali nell'ambito degli scopi dell'Associazione. Nomina inoltre fra i propri componenti un Segretario Generale con il compito di facilitare e coordinare le attività ed il funzionamento degli organi, e di volta in volta un segretario per la redazione del verbale della riunione. Può eleggere all'uopo un Tesoriere.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Segretario Generale su sua delega, mediante comunicazione da inviarsi, anche per via telematica, almeno 7 giorni prima. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Alle riunioni può

partecipare, con diritto di parola, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, (che verrà previamente convocato con la stessa procedura di convocazione prevista dal presente comma 5).

6. Il Consiglio Direttivo mette in esecuzione le delibere dell'Assemblea e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 13

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, ed è coadiuvato dal Segretario Generale, che lo sostituisce in caso di sua assenza su sua delega. Egli può delegare funzioni connesse alla rappresentanza dell'Ente, per aspetti relativi alla operatività dell'Associazione, con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 14

(Segretario Generale)

Il Segretario Generale collabora con il Consiglio Direttivo e ne mette in esecuzione le delibere; agevola e coordina attività e funzionamento degli organi; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza in tutte le sue funzioni e poteri.

ART. 15

(Tesoriere)

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con il Segretario Generale e gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 16

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei probiviri viene eletto dall'Assemblea Generale, anche fra i non soci, con riconosciute qualità professionali e culturali. Resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, nominando alla prima riunione il Coordinatore.

Il Collegio dei probiviri è costituito da 3 componenti, soprassiede a garantire la correttezza della gestione e l'adesione ai principi ed agli scopi sociali degli organi dell'Associazione, fornisce pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo, al Presidente ed al Segretario Generale, su richiesta.

Si riunisce almeno una volta all'anno e su richiesta dei suddetti organi dell'Associazione.
La carica è gratuita, salvo rimborso spese.

ART. 17

(Risorse economiche - Patrimonio)

1. Le risorse economiche della RIDE-APS sono costituite da:
 - a) contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi di enti o soggetti terzi pubblici o privati, nazionali, sovranazionali o esteri;
 - d) progetti pubblici e privati;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h) ogni altra entrata compatibile con le finalità e la natura dell'Associazione.
2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente Statuto.
4. Eventuali contributi finanziari ricevuti dall'Associazione RIDE-APS da parte dei soggetti pubblici di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo dovranno essere debitamente rendicontati, ai sensi di legge, all'Ente finanziatore.

ART. 18

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Nel bilancio debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea degli associati con le modalità di cui agli artt. 8 e 10 ed, in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi nazionali e sovranazionali vigenti in materia.